

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE GESTITE O
PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI, ESERCENTI FARMACIE, PARAFARMACIE, MAGAZZINI
FARMACEUTICI ALL'INGROSSO,
LABORATORI FARMACEUTICI**

A.S.SO.FARM.

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

22 luglio 2013

Articolo 55

Assistenza sanitaria integrativa

Sono iscritti Al Fondo Est i lavoratori con contratto a tempo pieno e part-time, assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo a carico dell'azienda, pari a:

- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto a far data dal 1° agosto 2008;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto a far data dal 1° agosto 2008;

Con decorrenza 1° gennaio 2014, il contributo obbligatorio a carico dell'azienda sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno. I contributi devono essere versati al Fondo con le modalità e la periodicità stabilite dal regolamento. I lavoratori Quadri esclusi da Fondo Est hanno un'assistenza sanitaria integrativa tramite una convenzione stipulata da Assofarm con una società Assicurativa anche sotto forma di Cassa Sanitaria che garantirà le stesse prestazioni sanitarie coperte dal Fondo Est.